

Direzione generale
Direzione centrale risorse umane

Circolare n. 17

Roma, 6 maggio 2020

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo Indipendente di Valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Codice disciplinare per i professionisti e i medici.

Quadro normativo

- **Codice civile 16 marzo 1942.**
- **Legge 15 luglio 1966, n. 604:** "Norme sui licenziamenti individuali".
- **Legge 23 dicembre 1996, n. 662:** "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Art. 1, commi 60 e successivi.
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300:** "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". Articolo 7.
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241:** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- **Legge 27 marzo 2001, n. 97:** "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:** "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Articoli da 53 a 56.
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:** "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- **Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235:** "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo".

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:** “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- **Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116:** “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”.
- **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:** “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:** “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:** “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62:** “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- **Contratto collettivo nazionale quadro 13 luglio 2016** per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
- **Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 marzo 2020** relativo al personale dell'area funzioni centrali - triennio 2016-2018. Articoli da 33 a 41.
- **Determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15:** “Regolamento recante il Codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo”.

Premessa

In data 13 luglio 2016 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro 2016-2018 che ha determinato i nuovi comparti di contrattazione collettiva tra i quali è stato previsto il comparto delle Funzioni centrali.

In data 9 marzo 2020 è stato sottoscritto, per il triennio 2016-2018, il Contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica anche ai professionisti, ivi compresi quelli dell'area medica, e ha previsto specifiche disposizioni in materia di responsabilità disciplinare, contenute nel Titolo III – Capo III - articoli da 33 a 41; l'articolo 36, in particolare, ha individuato le sanzioni da comminare per le varie fattispecie di illecito disciplinare.

Considerato quanto sopra, si è reso necessario adottare un nuovo Codice disciplinare, allegato alla presente circolare, che recepisce le disposizioni in materia

disciplinare dettate dal predetto Ccnl, integrandole con le disposizioni di legge e con il Codice di comportamento approvato con determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15.

DESTINATARI

Il nuovo Codice disciplinare si applica ai professionisti e ai medici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell'Amministrazione, destinatario del Ccnl del comparto Funzioni centrali.

INNOVAZIONI

Il Codice disciplinare allegato, nel recepire quanto disposto dal predetto Titolo III del Ccnl sottoscritto in data 9 marzo 2020, ha introdotto alcune innovazioni tra le quali assumono particolare rilevanza quelle di seguito riportate:

- non sono più previste le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale, del rimprovero scritto, della multa fino a un massimo di quattro ore di retribuzione. Per gli illeciti disciplinari di minore gravità è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00 e per gli illeciti più gravi è prevista, in base al tipo di illecito, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi o il licenziamento;
- è stato introdotto l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esercizio nei propri confronti dell'azione disciplinare da parte dell'ordine di appartenenza;
- la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare di cui all'articolo 12, può essere prorogata, nei casi di particolare gravità e complessità, fino a un massimo di sessanta giorni;
- la sospensione cautelare in caso di procedimento penale è disposta obbligatoriamente nel caso in cui il professionista e il medico siano colpiti da misura restrittiva della libertà personale o anche da provvedimenti giudiziari inibitori;
- è stata disciplinata la possibilità di procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare tra l'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane e il professionista e il medico sottoposti a procedimento disciplinare nelle fattispecie e secondo la procedura indicata nell'articolo 15 del Codice disciplinare allegato.

COMPETENZE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le competenze in materia disciplinare sono ripartite tra il Responsabile di Struttura, l'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane e il Direttore della Direzione centrale risorse umane, come specificamente individuate nell'allegato Codice disciplinare.

Ai soli fini dell'applicazione della presente disciplina per "Responsabile di Struttura" deve intendersi:

1. per il Sovrintendente sanitario centrale e i medici della Sovrintendenza sanitaria centrale, per i Coordinatori generali e i professionisti dell'Avvocatura generale, della Consulenza statistico attuariale e della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale: il Direttore centrale risorse umane;
2. per il Coordinatore e i professionisti della Consulenza tecnica per l'edilizia centrale: il Direttore centrale patrimonio;
3. per il Coordinatore e i professionisti della Consulenza per l'innovazione tecnologica: il Direttore centrale per l'organizzazione digitale;
4. per i Coordinatori e i medici delle Sovrintendenze sanitarie regionali e per i Coordinatori e i professionisti delle Avvocature regionali, distrettuali, provinciali di Trento e Bolzano e delle Consulenze professionali regionali: il Direttore regionale/provinciale.

Ai soli fini della segnalazione dei fatti che potrebbero avere rilievo disciplinare attinenti all'espletamento dell'attività professionale, i Responsabili dei settori della Sovrintendenza sanitaria centrale e i Sovrintendenti sanitari regionali, i Coordinatori dei settori dell'Avvocatura generale e i Coordinatori delle Avvocature regionali, distrettuali, e provinciali di Trento e Bolzano, i Coordinatori dei settori delle Consulenze centrali e i Coordinatori delle Consulenze regionali che vengano a conoscenza di tali fatti commessi da professionisti e medici assegnati alla propria consulenza/settore, avranno cura di informare tempestivamente il Sovrintendente sanitario centrale, l'Avvocato generale, i Coordinatori generali delle Consulenze centrali, i quali, previa valutazione dell'obiettiva rilevanza dei fatti, provvederanno tempestivamente a effettuare la segnalazione all'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane.

Per la definizione del procedimento disciplinare la competenza è ascrivita:

1. in caso di provvedimenti espulsivi di cui all'articolo 8 del Codice disciplinare allegato, al Direttore della Direzione centrale risorse umane;
2. in caso di provvedimenti conservativi di cui agli articoli da 4 a 7 del Codice disciplinare allegato, all'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane.

Per le sole condotte che sono punibili con il licenziamento e che sono state accertate in flagranza, il Responsabile di Struttura è competente a sospendere cautelatamente il dipendente e contestualmente ad avviare il procedimento disciplinare mediante contestazione scritta degli addebiti e convocazione in audizione innanzi all'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane.

Per il personale degli Uffici siti nella Provincia di Bolzano, visto quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la competenza in materia disciplinare è attribuita a una commissione composta dal Presidente del comitato provinciale che la presiede, dal vice Presidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la Sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità di cui all'articolo 22 e relativa norma transitoria.

COMPETENZE IN MERITO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE

Il Responsabile di Struttura è competente a sospendere cautelarmente dal servizio il professionista e il medico nelle ipotesi di cui all'articolo 10 del Codice disciplinare nonché qualora sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori (c.d. sospensione obbligatoria prevista dall'articolo 12, comma 1, del nuovo Codice disciplinare) e ne deve dare contestuale comunicazione all'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane.

Il Direttore della Direzione centrale risorse umane è competente a sospendere cautelarmente i professionisti e i medici in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 11 e 12 del Codice (c.d. sospensione facoltativa).

PUBBLICITÀ E VIGENZA DEL CODICE DISCIPLINARE

La presente circolare e il Codice disciplinare sono portati a conoscenza del personale interessato tramite la procedura "Pubblicazione atti" ai sensi della circolare Inail 24 dicembre 2008, n. 80 e pubblicati "sul sito istituzionale dell'Amministrazione", come previsto dall'articolo 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Codice disciplinare entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1